



DETERMINA N. 16/NOB DELL'11 NOVEMBRE 2019

Oggetto: Approvazione del Protocollo d'intesa con la Regione Marche, l'ASUR Marche, il Tribunale per i minorenni delle Marche, la Procura della Repubblica per i minorenni, l'ANCI Marche e il Centro per la Giustizia minorile per l'Emilia-Romagna e Marche per la costituzione dell'Osservatorio regionale sulle forme e condizioni di disagio adolescenziale e giovanile nelle Marche

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare la medesima determina;

VISTE la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, nonché l'attestazione della copertura finanziaria previsti dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016;

DETERMINA

di approvare, secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina, il Protocollo d'intesa con la Regione Marche, l'ASUR Marche, il Tribunale per i minorenni delle Marche, la Procura della Repubblica per i minorenni, l'ANCI Marche e il Centro per la Giustizia minorile per l'Emilia-Romagna e Marche per la costituzione dell'Osservatorio regionale sulle forme e condizioni di disagio adolescenziale e giovanile nelle Marche.

Andrea Nobili



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge.

L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) ha definito la disciplina relativa al medesimo Garante, al quale ha affidato i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 10 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione Europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L'articolo 10, comma 2, ha affidato al Garante, in particolare, il compito di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, verificare che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell'accesso all'istruzione, favorire lo sviluppo della cultura della mediazione e di ogni istituto atto a prevenire o risolvere conflitti che coinvolgano persone di minore età, segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale, casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio per i quali siano necessari interventi immediati di tutela assistenziale o giudiziaria, promuovere la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola, vigilare sulla corretta applicazione alle Convenzioni e alle normative sopra indicate, accogliere segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigilare sulle condizioni dei minori a rischio emarginazione sociale e sollecitare le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela, formulare proposte e, ove richiesti, esprimere pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni. L'articolo 11 ha, inoltre, disposto che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, nello svolgimento delle funzioni previste all'art. 10, possa stipulare intese ed accordi con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza nonché attivare le azioni necessarie di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie.

Il Garante, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel 2018 ha avviato, a livello regionale, un percorso conoscitivo in tema di adolescenza e disagio giovanile sia nelle comunità educative per minori, che in realtà territoriali particolarmente complesse per le caratteristiche della composizione sociale della popolazione. Lo scopo è quello di acquisire dati ed informazioni utili per definire il profilo dell'adolescente e per avere un quadro delle azioni poste in essere dalle istituzioni a livello locale, al fine di promuovere e sostenere, in collaborazione con le medesime, interventi e servizi a favore del benessere dei giovani, soprattutto in una fase di vita complessa come quella adolescenziale.

A seguito di tale attività conoscitiva è emerso che, sebbene la regione Marche non sia tra quelle più esposte al fenomeno del disagio adolescenziale e giovanile, è comunque necessario indagare nei diversi ambiti del medesimo disagio (alimentazione e rapporto con il proprio corpo, percezione dell'ascolto ricevuto, disagio psico-emotivo, bullismo, sessualità, dipendenze, uso di internet, famiglia) per sostenere l'innalzamento del benessere degli adolescenti e dei giovani, favorire il successo scolastico-formativo, concorrere alla promozione di interventi idonei a monitorare, prevenire, rimuovere ogni forma di disagio o carenza, da cui possano derivare situazioni di pregiudizio alle potenzialità di crescita e allo sviluppo della personalità nonché di rischio per la salute.

Per conoscere meglio e monitorare tale fenomeno, che emerge sempre più precocemente rispetto all'età adolescenziale, il Garante ha proposto alla Regione Marche, all'ANCI Marche, al Tribunale per i minorenni delle Marche, alla Procura della Repubblica per i minorenni, all'ASUR Marche, all'Ufficio Scolastico



Regionale per le Marche (USR) e all'Ufficio Servizi Sociali Minorenni (USSM) di avviare un momento di confronto e di riflessione, per valutare la costituzione di un Osservatorio, utile a condividere dati ed informazioni statistiche, nonché ad approfondire e monitorare il disagio adolescenziale e giovanile.

Il 22 marzo 2019 si è svolta una riunione, presso la sede del Garante, nella quale i referenti e i delegati delle Amministrazioni invitate hanno manifestato l'esigenza di costruire una rete di collaborazione per approfondire la conoscenza sugli stili di vita e salute degli adolescenti e dei giovani per prevenire e rimuovere i fattori di rischio.

In relazione a quanto concordato nella riunione, l'Ufficio del Garante ha preparato uno schema di Protocollo d'intesa con la Regione Marche, l'ANCI Marche, il Tribunale per i minorenni delle Marche, la Procura della Repubblica per i minorenni, l'ASUR Marche, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e il Centro per la Giustizia minorile per l'Emilia Romagna e Marche (organo decentrato del Dipartimento di Giustizia minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, dal quale dipende l'USSM Ancona). Tale schema è stato trasmesso alle Amministrazioni con nota prot. n. 994 del 6 maggio 2019.

Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, con PEC del 21 maggio 2019, acquisita agli atti nel medesimo giorno con prot. n. 1119, ha rappresentato "la necessità, per l'adesione al nuovo organismo" di "preliminari approfondimenti anche con i propri uffici centrali ed attesa la scarsità di risorse d'organico", a fronte "degli ulteriori adempimenti previsti dal testo".

Il Garante, in mancanza di riscontro da parte di alcune Amministrazioni, ha convocato per il 16 settembre 2019 una riunione al fine di condividere in forma definitiva il contenuto del protocollo.

Il Direttore dell'USR Marche con PEC del 13 settembre 2019, acquisita agli atti con prot. n. 1965 del 16 settembre 2019, ha comunicato l'impossibilità di partecipare alla riunione e rappresentato nuovamente "la scarsità di risorse d'organico" per "far fronte agli ulteriori adempimenti previsti dal testo".

Nella riunione del 16 settembre 2019 tutti i presenti hanno confermato il loro interesse a costituire l'Osservatorio e a sottoscrivere il protocollo.

Il Garante, poi, considerata l'importanza del ruolo della scuola nella politica di rete, ha trasmesso alcune lettere al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Direttore dell'USR Marche, senza ottenere alcun riscontro dallo stesso Ministro, né positive notizie dall'USR.

Considerato il tempo trascorso dalla prima riunione, tenutasi il 22 marzo 2019, e dall'invio dello schema del protocollo, avvenuto il 6 maggio 2019, il Garante, con nota prot. n. 2238 del 17 ottobre 2019, inviata al Direttore dell'USR e, per conoscenza, al Ministro, ha chiesto al medesimo Direttore di comunicare l'assenso o la rinuncia entro il 24 ottobre 2019, anche in considerazione dell'intenzione di sottoscrivere il protocollo in occasione del trentennale della Convenzione dei diritti del Fanciullo.

Il Direttore dell'USR Marche, con PEC del 24 ottobre 2019, acquisita agli atti con prot. n. 2276 del 28 ottobre 2019, ha comunicato che non erano intervenute novità rispetto alla situazione evidenziata in precedenza.

Il Garante, con nota prot.n. 2341 del 6 novembre 2019, ha inviato alle Parti lo schema aggiornato del Protocollo, che non prevede la partecipazione dell'USR Marche.

Il Protocollo d'intesa non comporta impegni di spesa a carico del bilancio del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile del procedimento

(Elisa Moroni)

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente determina.

Il dirigente

(Elisa Moroni)

La presente determina si compone di 8 pagine, di cui 5 pagine di allegati.

Il dirigente

(Elisa Moroni)



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE SULLE FORME E CONDIZIONI DI DISAGIO ADOLESCENZIALE E GIOVANILE NELLE MARCHE

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante", con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale 80006310421, Andrea Nobili,

la Regione Marche, di seguito denominata "Regione", con sede ad Ancona, Via Gentile da Fabriano n. 9, Codice Fiscale, rappresentata da,

l'Azienda sanitaria unica regionale Marche, di seguito denominata "ASUR", con sede ad, Via, Codice Fiscale, rappresentata da,

il Tribunale per i minorenni delle Marche, di seguito denominato "Tribunale", con sede ad Ancona, Via, Codice Fiscale, rappresentato da,

la Procura della Repubblica per i minorenni, di seguito denominata "Procura", con sede ad Ancona, Via, Codice Fiscale, rappresentata da,

l'Associazione azionale comuni italiani Marche, di seguito denominata "ANCI", con sede ad Ancona, Via, Codice Fiscale, rappresentata da,

il Centro per la Giustizia minorile per l'Emilia Romagna e le Marche, di seguito denominato "CGM", con sede a Bologna, Via del Pratello n. 34, Codice Fiscale, rappresentato da,

di seguito congiuntamente definite "Parti";

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;

VISTI

- l'articolo 31, comma 2 della Costituzione italiana, il quale stabilisce che la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";
- la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza adottata a New York il 20 novembre 1989 ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), la legge 11 marzo 2002, n. 46 (Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000) e la legge 16 novembre 2015, n. 199 (Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011);



- la Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 25 gennaio 1996, ratificata con la legge 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
- l'Agenda Globale 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata il 25 settembre 2015 dalle Nazioni Unite, con i suoi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs);
- le "Linee guida per una giustizia a misura di minore", adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010;
- la legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza);
- la legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
- la legge n. 269 del 3 agosto 1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di schiavitù);

CONSIDERATO CHE

- le disposizioni innanzi richiamate e descritte coinvolgono l'operato di più soggetti istituzionali con diverse competenze in materia;
- le Parti condividono la necessità di contrastare e prevenire qualsiasi forma di disagio minorile;
- le Parti ritengono prioritaria la costituzione di una rete di collaborazione per condividere dati ed informazioni utili a conoscere gli stili di vita e le forme di disagio di adolescenti e giovani, al fine di concertare interventi volti a prevenirne e rimuoverne le manifestazioni attraverso opportune azioni in ambito socio-psico-sanitario, educativo e giudiziario;
- le Parti ritengono necessaria la costituzione di un Osservatorio regionale sulle forme e condizioni di disagio adolescenziale e giovanile;
- le Parti hanno approvato il Protocollo come di seguito riportato:
 - il Garante con determina n. ... del
 - la Regione Marche con deliberazione n. del
 - l'ASUR Marche con n. del
 - il Tribunale per i minorenni delle Marche con n. del
 - la Procura della Repubblica per i minorenni con n. del
 - l'ANCI Marche con n. del
 - il Centro per la Giustizia minorile per l'Emilia Romagna e le Marche, con n. del

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente Protocollo d'intesa, le Parti si impegnano a condividere dati ed informazioni statistiche, approfondire, mediante la ricerca, lo studio, l'osservazione, l'elaborazione, l'analisi e il monitoraggio, gli stili di vita e i fattori di rischio correlati alle problematiche adolescenziali e giovanili.
2. Ai fini di cui al comma 1, è costituito l'Osservatorio regionale sulle forme e condizioni di disagio adolescenziale e giovanile nelle Marche, con i compiti di:
 - a) aggregare i dati e le informazioni esistenti, contrastando la frammentazione;
 - b) coordinare le attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle conoscenze sui bisogni della popolazione minorenni e giovane adulta (6-25 anni);



- c) documentare le manifestazioni del disagio adolescenziale e giovanile;
- d) realizzare un sistema di osservazione, analisi, monitoraggio e studio dei fenomeni per prevenire, contrastare e rimuovere i fattori di rischio, nonché monitorare e valutare l'impatto delle politiche.

Articolo 3 (Ambito di attività)

1. Le attività principali dell'Osservatorio sono le seguenti:
 - a) costruire, con i dati condivisi dalle Parti e con quelli reperiti presso altri organismi territoriali regionali, una rete di informazioni utili alle istituzioni per supportare la programmazione e la progettazione, potenziare le politiche di prevenzione, rimodulare i servizi e le risorse, anche economiche, alle esigenze e ai bisogni espressi dal territorio, analizzare l'impatto delle politiche di prevenzione;
 - b) realizzare un sistema condiviso di raccolta, ricerca e rilevazione di dati, informazioni statistiche ed esperienze, per analizzare e monitorare in maniera approfondita e stabile gli stili di vita ed i comportamenti a rischio degli adolescenti e dei giovani.
2. L'Osservatorio svolge le funzioni di cui è titolare anche in collaborazione con istituti pubblici e privati, al fine di realizzare studi ed analisi mirate dei fenomeni sociali e di assicurare tempestivamente la conoscenza dei dati e delle informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali.
3. Le attività dell'Osservatorio si svolgono nella sede del Garante regionale dei diritti della persona, Palazzo delle Marche, Piazza Cavour n. 23, Ancona.

Articolo 4 (Destinatari)

1. Destinataria delle azioni dell'Osservatorio è la popolazione adolescenziale e giovanile compresa nella fascia d'età tra 6 e 25 anni.

Articolo 5 (Composizione)

1. L'Osservatorio è così composto:
 - Garante regionale dei diritti della persona;
 - Giunta Regionale Marche, Presidente;
 - Regione Marche - Dirigenti delle strutture competenti in materia di Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Sport, Formazione Professionale, ecc.;
 - ASUR Marche, Direttore Generale
 - Tribunale per i minorenni delle Marche, Presidente;
 - Procura della Repubblica per i minorenni, Procuratore;
 - ANCI Marche, Presidente;
 - Centro per la Giustizia minorile per l'Emilia Romagna e Marche, Dirigente.
2. L'Osservatorio è presieduto e coordinato dal Garante che, per lo svolgimento dell'attività, si avvale del supporto tecnico del personale della propria struttura.
3. Le funzioni dei componenti dell'Osservatorio sono delegabili dal titolare delle stesse, previa comunicazione scritta.
4. L'Osservatorio si riunisce, di norma, almeno due volte all'anno su convocazione scritta del Garante o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti e comunque almeno 45 giorni prima dell'approvazione, da parte della Regione, del Programma annuale in materia di politiche sociali e giovanili, nonché per la verifica dello stato di attuazione dello stesso.
5. L'Osservatorio si riunisce altresì ogni volta che sia necessario per particolari problematiche rappresentate dal Garante o da uno dei componenti.
6. Possono essere creati gruppi di lavoro per approfondire particolari tematiche di interesse dell'Osservatorio.
7. Le riunioni possono essere allargate a soggetti esterni ed interni alle istituzioni coinvolte, che possono



- contribuire con la propria esperienza ad un più approfondito esame degli argomenti da affrontare.
8. La partecipazione alle sedute dell'Osservatorio è gratuita per tutti i componenti, fatte salve disposizioni diverse degli Enti di rispettiva emanazione che ne assumono totalmente l'onere.
 9. Le Parti curano, per quanto di competenza, l'attuazione delle decisioni assunte dall'Osservatorio.
 10. L'Osservatorio, può redigere e approvare, acquisite le eventuali autorizzazioni, un Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle attività e favorire il rispetto delle procedure.

Articolo 6
(Impegni delle Parti)

1. Per l'attuazione del presente Protocollo le Parti si impegnano a:
 - a) collaborare, negli ambiti di rispettiva competenza, alla condivisione dei dati e delle informazioni statistiche disponibili relative agli adolescenti e ai giovani allo scopo di contribuire al conseguimento delle finalità indicate nell'articolo 3;
 - b) sostenere progetti e azioni promosse dall'Osservatorio.
2. Il Garante in particolare si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze e le conoscenze in tema di tutela dei diritti dell'infanzia e l'adolescenza, la propria sede e il proprio personale per lo svolgimento dei lavori e delle funzioni di segreteria dell'Osservatorio.

Articolo 7
(Trattamento dei dati)

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, le Parti provvedono al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa sulla privacy.

Articolo 8
(Durata)

1. L'efficacia del Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata triennale. Il Protocollo può essere modificato o integrato in ogni momento, d'intesa tra le Parti, e rinnovato alla scadenza.
2. Le Parti concordano sulla facoltà reciproca di recesso, in qualsiasi momento, per inadempienze, per comprovate situazioni di non collaborazione o disattenzione rispetto agli obblighi previsti dalla normativa e dal presente Protocollo, dandone motivata comunicazione scritta.

Articolo 9
(Risultati dell'attività)

1. I risultati che derivano dalle attività oggetto del presente protocollo sono di proprietà congiunta delle Parti che potranno utilizzarli liberamente per le proprie attività istituzionali diffondendone i risultati anche nei rispettivi portali web, con l'impegno per tutti a pubblicizzare sempre l'attività dell'Osservatorio, con precisa menzione e riconoscimento del contributo che ciascuna Parte firmataria del protocollo ha avuto nella realizzazione delle attività.

Articolo 10
(Assenza di oneri finanziari)

1. L'attuazione del presente Protocollo non comporta oneri finanziari a carico delle Amministrazioni aderenti, le quali svolgeranno le attività sopra descritte nell'ambito dei propri compiti istituzionali.



Articolo 11
(Modifiche e integrazioni)

2. Le Parti si impegnano ad apportare, previo accordo, le modifiche e le integrazioni al presente Protocollo che dovessero rendersi necessarie per migliorare le forme di collaborazione o per estendere gli ambiti di attività a seguito di sopravvenute esigenze.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Garante regionale dei diritti della persona (Andrea Nobili)

Per la Regione Marche

Per l'ASUR Marche

Per il Tribunale per i Minorenni

Per la Procura della Repubblica per i minorenni

Per l'ANCI Marche

Per il Centro per la Giustizia minorile per l'Emilia Romagna e le Marche